

Delibera n. 16949 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Lago di Toblino", ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86 e s.m..

La legge provinciale 14/86 e s.m. distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 e s.m. che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come

atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 15.11.1990, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Lago di Toblino" ricadente in C.C. di Calavino e Fraveggio. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo approfondito esame, lo ha approvato, proponendo l'estensione della superficie all'adiacente lecceta e comprendendo il monumento vegetale.

La particolare conformazione orografia della conca dei laghi di Santa Massenza e Toblino e l'influsso mitigatore delle correnti temperate provenienti dal bacino del Garda, permette la presenza e la conservazione di un paesaggio vegetale di tipo submediterraneo di rilevante interesse fitogeografico.

Il Leccio, presente per lo più sulla sponda occidentale, vegeta con portamento arboreo, raro a queste latitudini, in stato di purezza o frammisto alle tipiche specie mediterranee caducifoglie (Roverella, Carpino nero, Bagolaro, Terebinto). Lo strato erbaceo di queste formazioni vegetali è costituito da una fitocenosi numerosa e variegata i cui principali rappresentanti sono *Sesleria caerulea*, *Melica ciliata*, *Brachipodium pinnatum*.

Sulla sponda orientale vegeta l'associazione orno-ostrieto con Olmo campestre, Acero campestre, Corniolo. E' segnalata la presenza di Lauro e Fillirea, al limite

settentrionale della loro distribuzione. Nella zona circostante il lago, fruttificano piante tipicamente mediterranee tra cui il Rosmarino, il Corbezzolo e il Limone; presenti anche alcuni olivi. Nei pressi del castello vegetano undici grandi esemplari di *Taxodium disticum* di indubbio interesse botanico.

L'ecosistema è influenzato negativamente dalle alterazioni delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque conseguenti alla costruzione della centrale idroelettrica di S.Massenza, che riceve un forte apporto idrico dal bacino di Molveno; la grande massa d'acqua fredda in transito determina un'idrologia assimilabile a quella delle acque correnti, provocando modificazioni in particolare nella vegetazione palustre - rappresentata dalle *Phragmites*, dallo *Scirpus lacustre*, *Carex aelata*, *Juncus glaucus*, *Polygonum minus* - e nell'ittiofauna, peraltro ancora ben rappresentata da Trota iridea, Trota fario, Carpione, Trotto, Vairone, Tinca, Carpa, Salvetta.

All'interno del biotopo nidificano numerose specie ornitiche tra cui Cannaiola, Cannareccione, Usignolo di fiume, Martin pescatore, Germano reale, Svasso maggiore, Gallinella d'acqua, Folaga. Si osserva inoltre il passaggio o la sosta del Cormorano, Airone cinerino, Airone rosso, Svasso maggiore, Tuffetto, Svasso collarosso.

In data 6 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 5 della L.P. 14/86 e s.m. l'Assessore competente ha inviato ai Comuni di Calavino e Vezzano nonchè

al Comprensorio Valle dell'Adige e al Comitato Agricolo Comprensoriale di Trento il progetto di definizione naturalistica e patrimoniale e i vincoli di tutela del biotopo "Lago di Toblino".

Il Comune di Calavino, pur senza formalizzarle con deliberazione, ha proposto alcune osservazioni relative alla pavimentazione della viabilità e alla coltivazione dei fondi e chiedendo anche che non venga favorita in alcun modo la penetrazione sulla sponda orientale del lago.

Il Comune di Vezzano ha espresso parere favorevole mentre il Comitato Agricolo Comprensoriale della Valle dell'Adige ha espresso parere totalmente contrario.

In data 30 giugno 1992 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, ha ritenuto opportuno di recepire, tra le osservazioni pervenute, quella di riconfinazione della zona sud-est in modo da escludere la fascia coltivata a vigneto posta al margine del biotopo stesso.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Lago di Toblino", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 169,5 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in C.C. di Calavino:

222, 232/1, 232/2, 232/3, 269, 270/1, 270/2, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 320, 321, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 336, 338, 345, 346/1, 346/2, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 2040, 2041*, 2044*, 2045, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2088, 2089, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105/1, 2105/2, 2106, 2107, 2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133/1, 2133/2, 2134, 2135, 2136, 2137/1, 2137/2, 2138/1, 2138/2, 2139, 2140, 2141, 2142,

2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148/1, 2148/2, 2149,
2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157, 2159, 2160, 2163, 2164,
2165, 2166, 2218*, 2219*, 2224/1, 2224/2, 2224/3,
2224/4, 2224/5, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229/1, 2229/2,
2230/2, 2237/3, 2238, 2239/1, 2239/2, 2239/3, 2240, 2242,
2243, 2244, 2245/1, 2245/2, 2246, 2247, 2248, 2266*,
2267, 2269, 2275*, 2287*, 2289, 2294*, 2295*, 2296*,
2297*, 2315/1*, 2317, 2318/1*, 2318/2, 2319, 2321/1*,
2330, 2337, 2349, 2350, 2351/1, 2351/2, 2352, 2353, 2355,
2357, 2501*, 2512*, 2513, 2514/1, 2514/2, 2639*, 2642,
2643, 2644, 2646, 2648/1, 2649/2*, 2656*, 2658, 2660*,
2667*, 2691/6, 2693*, 2694/2,

* = particelle parzialmente comprese nel biotopo;

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del biotopo. In particolare, all'interno di una fascia boscata di 15 m. limitrofa ai vigneti, sono consentiti

periodici interventi di diradamento, la cui intensità e modalità di attuazione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Parchi e Foreste Demaniali. L'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";

- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali;

- la libera circolazione sulla zona a biotopo che si estende dalla S.S. n. 45 alla sponda settentrionale del Lago, ad esclusione dei canneti.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

- a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";
- b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
- c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente

punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- esercitare la pesca all'interno della porzione lacustre individuata in cartografia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;
- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonché entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di

mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi la balneazione, l'uso dei natanti, il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;

6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

- - - - -

Allegato "A" definizione naturalistico-catastale comprensiva
di n.ro 4 cartografie
parte integrante non gestita dal sistema.